

AL PROTOCOLLO N. 25430
DEL 22.04.2021
IL FUNZIONARIO
PROTOCOLLO
PROVINCIA DI CREMONA



Accordo tra la Provincia di Cremona e la Società Padania Acque S.p.A per la compartecipazione della Società al progetto turistico-culturale "Il cammino della Postumia" realizzato dalla Provincia di Cremona.

Tra

La **Provincia di Cremona**, con sede in Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - Codice Fiscale 80002130195, in persona del Presidente pro tempore P. _____ i, C.F. S. _____ 012F640M,

(di seguito denominata anche la "**Promotrice**")

e

La Società **Padania Acque S.p.A.**, con sede in Cremona - Via Del Macello n. 14 - Codice Fiscale e Partita IVA 00111860193, in persona del Presidente *pro tempore* _____,

(di seguito denominata anche la "**Patrocinante**")

PREMESSO CHE:

- la Promotrice, nell'ambito delle proprie iniziative turistiche e culturali, ha previsto e organizzato un progetto di grande impatto formativo/informativo volto alla valorizzazione del territorio cremonese;
- il progetto - che troverà la sua massima espressione, tra l'altro, nella realizzazione di un documentario dal titolo "*Il cammino della Postumia*" - è destinato ad avere un ritorno forte ed importante in termini di partecipazione pubblica, rappresentando l'occasione per la riscoperta del territorio e per il recupero di una dimensione fatta di semplicità, rispetto e cultura;
- Padania Acque S.p.A. ritiene meritevole sostenere il progetto di cui sopra, perseguendo nel contempo il fine di pubblicizzare il proprio Marchio e Logo e diffondendo nel corso dello stesso i valori propri, legati al rispetto dell'acqua quale bene prezioso e comune da non sprecare, alla qualità del servizio idrico e dell'acqua pubblica, nonché alla promozione e diffusione di comportamenti virtuosi e di buone pratiche sociali, finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale causato da vari e diversi contenitori di plastica;
- il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 20 marzo 2019 un "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici";
- la Promotrice e la Patrocinante intendono rifarsi a tale Regolamento per la redazione di una Convenzione atta a definire le modalità di partecipazione della stessa Patrocinante alla realizzazione del progetto organizzato dalla stessa Promotrice.

Tutto ciò premesso, le parti indicate in epigrafe (di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"), convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale sostituisce di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta tra le Parti, avente il medesimo oggetto di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la compartecipazione di Padania Acque S.p.A. al progetto turistico-culturale che verrà realizzato dalla Provincia di Cremona, incentrato sulla valorizzazione della Via Postumia e sulle molteplici opportunità che questa può fornire al territorio cremonese.

Tale progetto - le cui finalità di carattere sociale sono condivise dalla Patrocinante che, per tali ragioni, sosterrà l'evento medesimo - si sostanzia, in particolare, nella:

- realizzazione di un documentario, dal titolo "Il cammino della Postumia", che andrà a riproporre l'antico percorso tra Genova e Aquileia, con particolare attenzione all'attraversamento - tra gli altri - del territorio cremonese;
- diffusione del documentario nelle scuole del territorio cremonese;
- organizzazione di un importante convegno di studi sulla Via Postumia.

In relazione alla produzione del suddetto documentario, le Parti concordano che la Patrocinante prenda parte alle varie fasi di realizzazione, attraverso il coinvolgimento attivo di personale aziendale a tal fine preposto.

Art. 3 - Obblighi e facoltà delle Parti

La Promotrice si impegna a dare risalto al Marchio e Logo della Patrocinante nelle modalità a tal fine congeniali e possibili, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) utilizzo del Marchio e del Logo di Padania Acque S.p.A. nelle fasi antecedenti e concomitanti alla realizzazione del progetto; (ii) fornitura, a tutti coloro i quali prenderanno parte al cammino della Via Postumia in occasione della realizzazione del documentario, delle borracce che riportano il Marchio e il Logo di Padania Acque S.p.A.; (iii) distribuzione di materiale riportante anche il nome di Padania Acque S.p.A., oltre che la descrizione del servizio e delle attività da quest'ultima espletate; (iv) menzione del Marchio e Logo di Padania Acque S.p.A. su opuscoli, dépliant, manifesti, sito internet.

La Promotrice si impegna, altresì, a diffondere i valori di rispetto dell'acqua, nonché a distribuire questionari e gadget messi a disposizione da Padania Acque S.p.A.

La Promotrice potrà avvalersi del sostegno e della collaborazione di altri soggetti patrocinanti l'iniziativa, salvo che questi ultimi non perseguano finalità differenti e contrarie rispetto a quelle perseguite da Padania Acque S.p.A. Obbligazione principale di Padania Acque S.p.A. consisterà nel versamento del contributo previsto per la compartecipazione alla realizzazione del progetto, così come definito al successivo articolo 4.

La Patrocinante avrà la facoltà di essere presente durante la realizzazione di tutte le fasi del progetto mediante la:

- collocazione di un proprio stand, laddove distribuire gratuitamente acqua agli studenti delle scuole, secondo le indicazioni disposte all'uopo dai dirigenti scolastici ed in relazione alla effettiva possibilità rispetto alle normative di contenimento da virus Covid volta per volta emanate e presso il quale proiettare il documentario al pubblico/spettatori del convegno di studi;
- collocazione di materiale promozionale (es: arco gonfiabile, mock up borraccia), presso l'area e gli spazi riservati alla realizzazione del progetto;
- somministrazione di questionari sulla qualità del servizio, distribuzione di gadget e materiale informativo; proiezione di video, finalizzati a promuovere la campagna di sensibilizzazione sociale e ambientale volta ad accrescere la cultura del rispetto dell'acqua come bene primario e comune, nonché a incentivare l'utilizzo dell'acqua pubblica e del



rubinetto (soprattutto da bere), attraverso display/monitor forniti dalla stessa Padania Acque S.p.A.;

- presenza della mascotte della Patrocinante "Glu Glu" nelle fasi di presentazione e conclusione del progetto;
- disponibilità da parte del proprio Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione il quale lavorerà in stretta sinergia con l'Ufficio Stampa della Provincia di Cremona, a supporto delle attività di divulgazione e promozione.

Art. 4 - Contributo

La Patrocinante, per la compartecipazione al progetto di cui al precedente articolo 2, si impegna ad erogare a favore della Promotrice un contributo pari ad euro 15.000.00 (euro quindicimila/00) di cui sarà rilasciata regolare quietanza di incasso.

Ai fini contabili della Promotrice il versamento del suddetto contributo sarà erogato entro quindici giorni decorrenti dalla firma del presente "Accordo".

In tal modo si potrà dar avvio all'iter amministrativo volto alla realizzazione del progetto.

Le Parti assumono gli obblighi, anche nei confronti di eventuali terzi, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal decreto-legge 12.11.2010 n.187.

Il contributo sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla Provincia di Cremona - IBAN: IT71 R 05034 11410 000000000128. Qualsiasi variazione delle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dalla Promotrice a Padania Acque S.p.A. e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

È espressamente causa di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione, non rinnovabile, ha efficacia dalla data di stipula e fino alla conclusione del progetto meglio indicato al precedente articolo 2 e/o al termine dell'espletamento delle prestazioni poste in capo a ogni parte.

A seguito del versamento dell'importo dovuto in favore della Promotrice, alla conseguente emissione da parte di quest'ultima di regolare quietanza di incasso e l'espletamento di tutte le prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 sopra riportati, i rapporti sinallagmatici discendenti dal presente accordo si intenderanno conclusi a tutti gli effetti di legge.

Tuttavia, anche ai sensi del modello organizzativo 231 di Padania Acque S.p.A., quest'ultima si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione di debita documentazione atta a comprovare la realizzazione dell'evento nei termini qui pattuiti ed il conseguente impiego delle somme erogate a favore della presente iniziativa per le finalità qui indicate.

Laddove dovesse emergere un utilizzo non conforme delle somme erogate, la Promotrice sarà tenuta a restituire quanto percepito.

Qualora le Parti intendessero concludere ulteriori accordi, sarà necessario stipulare un nuovo atto.

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste comporterà l'immediata risoluzione della presente Convenzione, con il conseguente venir meno di ogni diritto e/o pretesa, da parte del Promotore, in merito alla corresponsione del contributo previsto e definito al precedente articolo 4.

La parte inadempiente sarà tenuta, altresì, a risarcire ogni eventuale e ulteriore danno che l'inadempimento abbia potuto cagionare all'altra parte.

Art. 7 - Riservatezza e Privacy

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate e a non divulgare le informazioni di natura confidenziale relative all'altra parte, di cui venga a conoscenza in virtù del presente atto. Ciascuna parte si impegna, altresì, al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 8 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile applicabili in materia di contratti.

Art. 9 - Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa

delle società ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dal presente atto, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione; coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01.

A tal proposito Padania Acque S.p.A. dichiara: di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

La Provincia di Cremona dichiara di aver preso visione, di accettare e condividere i contenuti di cui al Codice Etico della Società Padania Acque S.p.A. e di impegnarsi al loro rispetto.

Art. 9 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a spese della parte che ne faccia richiesta.

Le spese di bollo inerenti il presente accordo saranno a carico delle Parti in misura paritaria.

Art. 10 - Foro competente

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolverla in modo amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, le Parti eleggono quale Foro competente quello di Cremona.

Il presente atto, redatto in n. 2 (due) copie originali su n. 5 (cinque) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.



Cremona, li 21 APR. 2021

Il Promotore "Provincia di Cremona"

Il Rappresentante legale

La Patrocinante "Padania Acque

S.p.A."

Il Rappresentante Legale

Pur essendo le clausole del presente atto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

Art. 3 - Obblighi e facoltà delle Parti; Art. 4 - Contributo; Art. 6 - Clausola risolutiva espressa; Art. 10 - Foro competente.

Il Promotore "Provincia di Cremona"

Il Rappresentante legale

Pa

La Patrocinante "Padania Acque

S.p.A."

Il Rappresentante Legale

Cremona, li 21 APR. 2021

